

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N. <u>29</u> del Registro Data <u>25-06-2018</u>	OGGETTO: Contenzioso Comune di Motta d'Affermo - Sarlo Domenica.- Preso atto sentenza n. 297/2018 pubblicata il 26/04/2018 RG n. 174/2016 emessa dalla Corte di Appello di Messina Sezione Lavoro.
---	---

L'anno duemiladiciotto il giorno VENTIENOVE del mese di GIUGNO,
alle ore 15,30,

nella Sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei
Sigg.ri:

COGNOME E NOME	CARICA	P	A
ADAMO SEBASTIANO	Sindaco	X	
PULVINO ANTONINO	Vice Sindaco		X
DI PRIMA ROSA MARIA	Assessore	X	
MARTORANA LUCIA RITA	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. A. Nigrone

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con L.R. 11 dicembre 1991, n. 48;
Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n. 44;
Vista la L.R. 5 luglio 1997 n. 23;
Vista la L.R. 7 settembre 1998 n. 23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal responsabile dell'Ufficio Segreteria
Su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta di Giunta Comunale

Oggetto: Contenzioso Comune di Motta d'Affermo - Sarlo Domenica.- Presa atto sentenza n. 297/2018 pubblicata il 26/04/2018 RG n. 174/2016 emessa dalla Corte di Appello di Messina Sezione Lavoro.

Premesso che, era in essere il contenzioso fra la dipendente Sarlo Domenica Cat. C ed il Comune, per il riconoscimento alla medesima, a far data dal 01/07/1998, della ex settima qualifica professionale, progressioni economiche orizzontali, con arretrati, interessi e rivalutazione monetaria;

che il Comune non ravvisando, assolutamente, i presupposti di diritto, nonché le ragioni poste a fondamento della suddetta presenza, si era puntualmente costituito in giudizio, nei gradi di giudizio precedenti, per la difesa e tutela dei propri interessi;

che a seguito la sentenza n. 4/2016 del Tribunale di Patti Sezione Lavoro "Il Giudice Unico del Lavoro", definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Sarlo Domenica nei confronti del Comune di Motta d'Affermo, in persona del Sindaco pro-tempore, così aveva deciso:

- a) Rigettava le domande;
- b) Condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune resistente, in persona del Sindaco pro-tempore, che liquida in €. 2.100,00 per compensi, oltre spese generali al 15% IVA e CPA"

VISTO il ricorso avverso la sentenza n. 4/2016 del Tribunale di Patti –Sezione Lavoro presentato dal Legale della dipendente Sarlo Domenica, alla Corte di Appello di Messina – Sezione Lavoro – R.G. 174/2016 udienza del 10/04/2018;

VISTO il provvedimento di G.M. n. 12 del 19/02/2018 con il quale era stato conferito incarico legale all'Avv. Francesco Gianni per difendere gli interessi del Comune nei confronti del contenzioso con la dipendente Sarlo Domenica;

CONSIDERATO che in data 25/06/2018 al prot. n. 1917 è stata notificata, dall'Avv. Giuseppe Tribulato la sentenza n. 297/2018 pronunciata dalla Corte di Appello di Messina, Sezione Lavoro nel procedimento n. 174/2016 RG Lavoro nella quale è stato riconosciuto il diritto di Sarlo Domenica all'inquadramento nella settima qualifica funzionale a decorrere dal 01/07/1998 e nella categoria D posizione economica D1 con decorrenza 01/04/1999 e conseguentemente condannato il Comune di Motta d'Affermo ad effettuare i suddetti inquadramenti e al pagamento delle differenze retributive oltre interessi sino a soddisfo. Inoltre viene posto a carico del Comune di Motta d'Affermo il pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano in complessivi €. 2.100,00 per il primo grado ed in €. 2.000,00 per il grado di appello, oltre IVA e CPA e spese generali da liquidare a favore della Sig.ra Sarlo Domenica;

CONSIDERATO che è interesse di questa Amministrazione procedere al riconoscimento dell'aspetto giuridico con decorrenza immediata e dell'aspetto economico una volta che venga esitato favorevolmente il compilando bilancio di previsione 2018;

VISTO il parere predisposto dall'Avv. Francesco Gianni, acquisito al nostro prot. n. 1842/2018, con il quale fa presente che un eventuale ricorso innanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 297/2018, avrebbe possibilità esigue per ottenere una pronuncia favorevole al Comune di Motta d'Affermo;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi nel rispetto della normativa vigente;

PROPONE

- Di procedere con decorrenza immediata all'inquadramento giuridico nella Categoria D posizione economica D1 della Dipendente Sig.ra Sarlo Domenica per le motivazioni di cui in premessa, e procedere successivamente all'approvazione del compilando bilancio di previsione 2018 ad effettuare i suddetti inquadramenti e al pagamento delle differenze retributive oltre interessi sino a soddisfo. Inoltre sarà posto a carico del Comune di Motta d'Affermo anche il pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano in complessivi €. 2.100,00 per il primo grado ed in €. 2.000,00 per il grado di appello, oltre IVA e CPA e spese generali da liquidare a favore della Sig.ra Sarlo Domenica, giusta Sentenza n. 297/2018 pronunciata dalla Corte di Appello di Messina Sezione Lavoro in data 10/04/2018.
- Dare Atto che alla copertura finanziaria del provvedimento di che trattasi, si procederà con successivo Atto, e le ragioni che hanno comportato l'adozione del presente provvedimento sono dovute per dar seguito alla emissione della sentenza n. 297/2018 pubblicata il 26/04/2018 RG n. 174/2016 emessa dalla Corte di Appello di Messina Sezione Lavoro.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Contenzioso Comune di Motta d'Affermo - Sarlo Domenica.- Presa atto sentenza n. 297/2018 pubblicata il 26/04/2018 RG n. 174/2016 emessa dalla Corte di Appello di Messina Sezione Lavoro.

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario . Visto il D.lgs.n° 267/2000, visto il vigente Regolamento di contabilità, ai sensi dell'art.13 della L.R. 03/12/1991, n.44	Somma stanziata + _____ Impegni già assunti - _____ Disponibilità attuale = _____
<p style="text-align: center;">ATTESTA</p> Come da prospetto accanto, la copertura finanziaria. Della complessiva spesa derivante dal presente atto	Somma impegnata con il presente provvedimento € _____
di € _____	Somma disponibile = _____
all'intervento _____ Cap. _____	Data _____
competenza _____ residui _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R.11/12/91, n.48, come integrato dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: <u>FAVOREVOLE</u>
Data <u>25/06/2018</u>	Il Responsabile <u>[firma]</u>
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere: <u>FAVOREVOLE</u>
Data <u>25/06/2018</u>	Il Responsabile <u>[firma]</u>

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
25. GIU 2018
PROT. N° 1917



Cla
n. 297/2018 Reg. Dist.
n. 174/2016 R. G. Imp.
n. 1103/2018 Cron.



CORTE DI APPELLO DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| Dott. L. VILLARI | Presidente |
| Dott.ssa B. Catarini | Consigliere |
| Dott.ssa E. Sturniolo | Consigliere rel. |

all' udienza collegiale del 10-4-2018

nella controversia vertente tra:

SARLO DOMENICA rappresentate e difese dall'avv... G. TRIBULATO
APPELLANTE

CONTRO

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall' avv... F. GIANNI'..... APPELLATO

OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di PATTI n.4/2016 dell'11-2-2016.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di PATTI, SARLO DOMENICA, dipendente del Comune di MOTTA D'AFFERMO, faceva presente che, inquadrata come economo comunale, nominata con deliberazione della G.M. n.17/1992, era stata inquadrata in ex VI livello cat.C e non le era stato riconosciuto il giusto livello in cui era transitata, per la soppressione dei patronati scolastici; esponeva che il profilo riconosciuto dal Comune, a fronte delle non contestate mansioni di segretario

Handwritten signature

LA CORTI PUBBL. IMP.
7026
Tel. L. 7, PS
UFFICIALE GIUDIZIARIO

economista, era quello di "istruttore amministrativo", corrispondente alla sesta qualifica professionale e, poi, alla categoria "C", ma, in effetti, le mansioni predette erano da ricondurre alla settima qualifica professionale in base alla testuale previsione del D.P.R. n. 347 del 1983, art. 40 e, poi, alla categoria "D" del nuovo ordinamento ai sensi del contratto collettivo nazionale di categoria; lamentava che il Comune, in esito all'applicazione degli accordi collettivi del 31 marzo 1999 e della nuova disciplina contrattuale, l'aveva inquadrato nella categoria C posizione economia C1, anziché nella categoria D posizione economica D1, loro spettante; invocando le disposizioni contrattuali, e chiese il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento, con condanna del Comune al pagamento delle differenze retributive con decorrenza dall'aprile 1999, con vittoria di spese e compensi difensivi. A tal proposito la SARLO aveva già proposto in precedenza ricorso giudiziario che si era concluso con una declaratoria di difetto di giurisdizione del G.O. dichiarata dal G.U.L. di Mistretta, decisione riformata dalla Corte d'Appello che, dichiarata la giurisdizione del G.O., aveva rimesso le parti dinanzi al primo giudice.

Fissata l'udienza di discussione dinanzi al Tribunale di Patti e notificato il ricorso introduttivo, si era quindi costituito in giudizio il Comune di Motta d'Affermo che nel merito contestava le domande e ne chiedeva il rigetto, opponendo eccezione di prescrizione quinquennale.

All'esito della discussione, il Giudice del Lavoro con sentenza n. 4/2016 dell'11-2-2016, rigettava le domande negando che la categoria richiesta corrispondesse alle mansioni disimpegnate dalla ricorrente presso il Comune, considerando, in particolare, la diversità della figura del segretario economista delle istituzioni scolastiche delle provincie, riconducibile questa alla categoria D secondo espressa previsione contrattuale.

Avverso tale sentenza, con ricorso depositato il 24-3-2016 proponeva appello SARLO DOMENICA ribadendo che la domanda, così come proposta, prescindeva dalla collocazione temporale degli atti di inquadramento e, pertanto, rientrava nella

rub *b*

giurisdizione del giudice ordinario; nel merito, richiamando le mansioni concretamente svolte di segretarie economie, lamentando ^{una} erronea applicazione da parte del giudice delle declaratorie della categorie professionali di cui al CCNL 31 - 3 - 1999, che prevedeva per tali mansioni l' inquadramento nella categoria D, e chiese ~~in~~ ⁱⁿ riforma della decisione impugnata, l' accoglimento delle domande originariamente avanzate con la corresponsione del trattamento economico corrispondente alla qualifica superiore.

Il Comune di MOTTA d'AFFERMO contestando la domanda nel merito, chiese la conferma della sentenza impugnata.

All' udienza odierna, dopo la discussione, la causa è stata decisa dando pubblica lettura del dispositivo della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va confermata intanto la giurisdizione di questo ufficio rispetto alla presente causa poichè le pretese sono tutte concernenti il periodo successivo all'1 luglio 1998, collegandosi direttamente all' entrata in vigore del CCNL 31- 3 - 1999, mentre è rimasto attribuito al giudice amministrativo (cui spetta di valutare nel merito se il ricorrente sia incorso in decadenza) il precedente periodo di tempo. Anche la richiesta di inquadramento al VII livello è infatti posta a fondamento delle altre richieste, anzi ne costituisce il necessario passaggio logico e giuridico, posto che è proprio con l' inquadramento al VI livello anziché in quello superiore, che nasce la rivendicazione. Recentemente le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 6103 del 19 - 4 - 2012, pronunciandosi proprio sulla questione di giurisdizione sollevata in identica controversia davanti a questa stessa Corte di appello, hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario, valorizzando il dato che la domanda del dipendente comunale è volta all'inquadramento nella categoria "D", di cui al nuovo ordinamento professionale, con il conseguente trattamento retributivo, a decorrere dal 1 aprile 1999. Non rilevano gli atti di inquadramento precedenti, poichè, come testualmente precisato in motivazione della richiamata pronunzia " *acquistano rilevanza, in via diretta, la nuova*

in *o*

operata dalla contrattazione collettiva (c.c.n.l. 31 marzo 1999), e il conseguente accordo del 1 aprile 1999 recante il contratto collettivo relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998-1999: in virtù di tale disciplina contrattuale, in particolare, viene invocato il diritto alla categoria "D" in relazione alle mansioni espletate, dovendosi considerare che era ben possibile la disapplicazione, da parte del giudice ordinario, della delibera comunale di primo inquadramento (nella sesta qualifica funzionale) pure contestata dalla lavoratrice, trattandosi di atto presupposto (cfr. Cass., sez. un., n. 1,1169 del 2006; n. 12894 del 2011). "Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 19-04-2012, n. 6103.

Nel merito, l' appello risulta fondato e va accolto, atteso che la domanda della lavoratrice, così temporalmente limitata al periodo successivo all' entrata in vigore del CCNL 31 - 3 - 1999, volta al riconoscimento del diritto al superiore inquadramento risulta fondata.

La qualifica superiore deve essere riconosciuta essenzialmente sulla base dell'interpretazione del cit. accordo collettivo n. 347 del 1983, tenendo conto della mansioni svolte di fatto dalla appellante. E' risolutivo il rilievo che la figura del "ragioniere economo" è - secondo il dato testuale della contrattazione collettiva applicabile al rapporto di impiego - diversa da quella del semplice "ragioniere". Infatti l'all. A al D.P.R. n. 347 del 1983 ha previsto la settima qualifica funzionale per il "segretario ragioniere economo" e la sesta per il "ragioniere" semplice, sicchè le ricorrenti, che erano state assunte come ragioniere economo, rientravano nella settima qualifica funzionale e non già nella sesta. E' vero che il D.P.R. n. 347 del 1983, art. 40, lett. e), prevedeva espressamente il ragioniere economo delle comunità montane, ma ciò non significava che i "ragionieri economi" di enti diversi, quali quelli comunali, fossero da inquadrare non già nella settima, bensì nella sesta qualifica funzionale. Alla stregua di tale normativa contrattuale, la figura del "ragioniere economo" era comunque da considerare diversa dal semplice "ragioniere". In sostanza è proprio la



norma dell'art. 40, lett. h), a confermare tale diversità nella parte in cui reca la precisazione che ai "ragionieri ekonomi" di comunità montane doveva essere attribuita, in sede di primo inquadramento, la settima qualifica funzionale. (Cass.S.U. 19 - 4 - 2012 n.6103).

D'altra parte, muovendo dagli stessi atti dell' amministrazione risulta che le lavoratrici vennero assunte con passaggio dai patronati scolastici e inquadrate come segretarie economie e ne svolsero fin dall' inquadramento le correlative mansioni.

Da ciò discende necessariamente l' inquadramento nella VII° QF, poiché questa, e non la VI°, concretamente attribuita alla odierne appellanti, competeva al segretario economo secondo l' ordinamento degli enti locali vigente in forza del DPR 347 / 1983, all' art.40 lett.h. Peraltro, il DPR nel delineare la figura del personale di VII livello fa riferimento a compiti di direzione e di coordinamento, da svolgersi con iniziativa e autonomia operativa e con assunzione di responsabilità, e tali requisiti sono sicuramente presenti nelle mansioni svolte dalle ricorrenti come segretaria economista.

Rafforza tale conclusione la pronunzia della Corte di Cassazione n.15777 del 24 - 6 - 2013, che in controversia analoga ha riconosciuto la fondatezza della domanda proposta nei confronti del comune e diretta ad ottenere la declaratoria all' inquadramento nella categoria D secondo il nuovo sistema di classificazione degli enti locali di cui al CCNL 1998-2001, e tanto sul presupposto di essere stata la dipendente originariamente inquadrata nella 6° qualifica funzionale e non nella 7°. Osserva la Corte Suprema in tale pronunzia che il giudice di merito ha posto a base del decisum il rilievo fondante secondo il quale il profilo professionale di segretario economo rientrava, ex D.P.R. n. 347 del 1983, nella settima qualifica funzionale essendo, tra l'altro, tale profilo professionale indicato nella relativa esemplificazione e che per i dipendenti inquadrati nel 7° livello funzionale era previsto l' inquadramento nella categoria D secondo il CCNL Enti Locali 1998-2001 come conseguenza diretta ed automatica: " Il giudice di merito correttamente, nel verificare la corrispondenza tra la ex qualifica



funzionale e la tabella del nuovo inquadramento in aree professionali di cui al nuovo CCNL, ha rilevato non l'inesattezza di tale corrispondenza, bensì la non conformità delle mansioni svolte dalla lavoratrice rispetto alla qualifica funzionale rivestita e, quindi, procedendo all'identificazione di detta qualifica rispetto alle mansioni ha ritenuto, conseguentemente, non consona la collocazione della L.P. nell'area assegnata dal Comune datore di lavoro. Sotto tale aspetto, pertanto, non può configurarsi alcuna violazione del CCNL denunciato atteso che è stata rispettata, una volta proceduto al riconoscimento della corretta qualifica funzionale, la corrispondenza di questa alla rispettiva area professionale (Cfr., con riferimento ad un caso analogo, Cass. S.U. 19 aprile 2012 n. 6103 dove è precisato che la corretta identificazione della qualifica, con la disapplicazione dei precedenti atti di inquadramento ha comportato, da un lato, l'attribuzione del livello di retribuzione corrispondente alla qualifica settima del vecchio regime classificatorio e, dall'altro, l'assegnazione della categoria "D" del nuovo sistema, siccome quest'ultimo riferisce i nuovi inquadramenti ai profili professionali già acquisiti nelle pregresse qualifiche). D'altro canto nell'allegato A al D.P.R. n. 347 del 1983, il profilo del segretario economo era inserito nel settimo livello, e quindi, risulta conforme con i canoni interpretativi fissati dall'art. 12 preleggi la interpretazione fornita dal giudice del merito dell'accordo reso esecutivo con D.P.R. n. 347 del 1983 (Cfr. Cass. 8 settembre 2006 n. 19274). Sotto altro aspetto, poi, va rilevato che l'art. 40 del richiamato D.P.R. n. 347 del 1983, viene menzionato dalla Corte del merito, non in quanto applicato la caso concreto, ma per rafforzare l'assunto secondo il quale i segretari economi appartengono al settimo livello. Infatti era disposto, nella norma in questione, che in sede di primo inquadramento nella settima qualifica funzionale venivano collocati, tra l'altro, i segretari economi." (Cass. civ. Sez. lavoro, 24-06-2013, n. 15777).

In definitiva, deve trovare accoglimento la richiesta di inquadramento in forza della successiva contrattazione nella categoria D con posizione economica D1 in base alla



corretta identificazione della qualifica, con disapplicazione dei precedenti atti di inquadramento: è infatti tale procedimento di corretta identificazione della qualifica che comporta per un lato l'attribuzione del livello di retribuzione corrispondente alla qualifica settima del vecchio regime classificatorio e, dall'altro, l'assegnazione alla categoria D del nuovo sistema, siccome quest'ultimo riferisce i nuovi inquadramenti ai profili professionali già acquisiti nelle pregresse qualifiche funzionali. Secondo il successivo ordinamento, infatti, alla qualifica funzionale VII corrisponde la posizione economica D nel nuovo ordinamento, ferma restando la qualifica attribuita al dipendente. Il CCNL31-3-1999 riformando il sistema di classificazione previgente, ha previsto quattro categorie di lavoratori e ha prescritto che il trattamento tabellare di ogni categoria è quello previsto per le posizioni iniziali delle categorie A,B,C,D, con la conseguenza che nell'ambito della categoria D la posizione iniziale può essere soltanto la D1 (Cass. sez. L. sentenza n.6628/2015).

Parimenti nulla è dovuto ~~alla~~ appellante in relazione al preteso trattamento retributivo conseguente al livello economico differenziato che comunque prevede una selezione annuale cui deve partecipare il dipendente in possesso del requisito di effettivo servizio nella qualifica.

L'eccezione di prescrizione del credito maturato dall'appellante non tempestivamente proposta con l'atto introduttivo del giudizio n.518/2007 (conclusosi con la decisione n.2116 con cui la Corte d'Appello rimetteva le parti dinanzi al giudice di primo grado disattendendo la sentenza emessa dal primo giudice che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione) va respinta.

Le spese giudiziali per la soccombenza devono essere poste a carico dell'amministrazione comunale appellata.

P. Q. M.

mis - G

pronunciando sull'appello proposto da SARLO Domenica
avverso la sentenza n.4/2016 emessa dal Giudice Unico del Lavoro
di PATTI e in riforma della stessa così provvede:
dichiara il diritto di SARLO DOMENICA all'inquadramento nella
VII qualifica funzionale a ~~27~~ decorrere dall'1-7-1998 e nella
categoria D posizione economica D1 con decorrenza 1-4-1999 e
conseguentemente condanna il Comune di Motta D'Affermo ad
effettuare i suddetti inquadramenti e al pagamento delle differenze
retributive oltre interessi sino al soddisfo.

Pone a carico del Comune di Motta D'Affermo il pagamento delle
spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano in complessivi
euro 2.100,00 per il primo grado e in euro 2.000,00 per il presente
oltre iva e c.p.a e spese generali da liquidare a favore di SARLO
DOMENICA.

Il cons.estensore



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Giuseppe PAJNO)



IL PRESIDENTE




REPUBBLICA ITALIANA - IN NOBIS FIDUCIA

Comandiamo a tutti gli Uffici Giudiziari che non siano intervenuti a chiamare a petto di mettere in esecuzione il presente titolo di pubblico ministero di danni assicurati a favore di ufficiali della Marina pubblica di concorrervi, quando ne sia stata fatta richiesta.

Copia conforme all'originale rilasciata in forma esecutiva a richiesta dell'Avvocato Giuseppe Tribulato nell'interesse di Carlo N. Scudato Mossina, **14 MAG 2018**


R. FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Giuseppe PAJNO)



L' copia conforme ad altra copia rilasciata con formula esecutiva.

Mossina, **14 MAG 2018**

R. FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Giuseppe PAJNO)



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte D'Appello di Messina ho notificato il sujesto atto a:

- COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale Piazza San Luca 1 98070 Motta d'Affermo (ME).

A mezzo del servizio di notifiche telematiche di cui all'art. 133 del D.Lgs. n. 115 del 28/2/2018

con ricevuta di

Messina, li _____ 2018

Ufficiale Giudiziario

19/09/2018

UFFICIO UNICO NOTIFICHE
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
UFFICIALE GIUDIZIARIO C
L. Antonio Fatai

La Giunta Comunale

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della stessa;

VISTO il vigente O.A.EE.LL.della Regione Siciliana;

CON VOTI unanimi e favorevoli;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione allegata alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
- 2) Di dichiarare con separata unanime votazione il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- 3) Di trasmettere copia del presente provvedimento, per l'attuazione dello stesso, all'Area Amministrativa.
- 4) Di trasmettere copia del presente provvedimento, con apposito elenco, ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art. 199, comma 3° della L.R. n. 16/63.

Letto, approvato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE
F.to S. ADAHO

L'Assessore Anziano
F.to DI PRIMA

Il Segretario Generale
F.to A. NERONE

CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Motta d'Affermo 25/06/2018


Il Segretario Generale

Il Sottoscritto Segretario Generale, Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:


E' stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art.199 comma 3° della L.R. n. 16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91 (decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)

E' divenuta esecutiva il 25/06/2018 ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91 (per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo 25/06/2018


Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale